

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 18 maggio 2011)

Relatore di maggioranza: FABIO BADIALI
Relatore di minoranza: ELISABETTA FOSCHI

sulle proposte di legge

N. 21 a iniziativa della Giunta regionale (**Testo base**)
presentata in data 13 luglio 2010

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA"

N. 71 a iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 10 febbraio 2011

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA" E ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2010, N. 20 "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2011 E PLURIENNALE 2011/2013 DELLA REGIONE - LEGGE FINANZIARIA 2011"

(Abbinare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

Testo base: proposta di legge n. 21

Nuova titolazione proposta dalla Commissione:

Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e al regolamento regionale 9 ottobre 1995, n. 41 "Disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie"

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 17 giugno 2011)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 17 giugno 2011 ha esaminato la proposta di legge n. 21/10, ad iniziativa della Giunta regionale, avente ad oggetto "Modifiche alla L.r. n. 7/1995 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" - nuovo titolo "Modifiche alla L.r. n. 7/1995 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) e al Regolamento regionale 9 ottobre 1995, n.41 (Disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie)" (testo base, proposta di legge n. 21/10, proposta di legge n. 71/11 abbinata);

Visto l'articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Fabrizio Giuliani;

Vista la relazione di cui all'allegato A, facente parte del presente atto;

Udita la discussione di cui viene dato atto nel documento allegato (Allegato B);

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere contrario

Il VicePresidente
Fabrizio Giuliani

Allegato A

Relazione:

Da una lettura della proposta e preso atto del parere largamente condiviso, nella Commissione assembleare regionale competente, circa l'impianto generale si ritiene di poter rilevare le seguenti criticità:

In generale si può rilevare che la scelta di modificare la l.r. 7/1995, invece di riscriverla completamente, ha impedito un vero aggiornamento alle modifiche socio culturali intercorse in 16 anni. In particolare l'impianto, seppur rinfrescato, è rimasto lo stesso con la prima parte delle norme "per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale" al servizio della seconda "disciplina dell'attività venatoria".

Art. 2: l'incongruenza generale della proposta è che le funzioni restano alla provincia, che però avrà a disposizione meno fondi i quali verranno gestiti dagli ATC; a questo proposito sarebbe almeno opportuno prevedere un controllo reale delle Province sull'uso di tali fondi tenendo presente che una parte di essi deve essere destinata ad interventi di miglioramento ambientale da concordare con gli agricoltori. In realtà in un periodo breve si dovrebbe giungere a non consentire più spese per l'acquisto della selvaggina operando solo attraverso la gestione del territorio.

Art. 7 bis: Osservatorio faunistico poco tecnico.

Titolo II Zone di protezione speciale della fauna: la definizione potrebbe creare confusione con la Rete Natura 2000 ciò è evidente all'art. 12 (Procedure di costituzione delle Zone di Protezione Speciale). Le Zone di Protezione Speciale (ZPS) già esistono e discendono dalla Direttiva Uccelli e le competenze non sono assolutamente in capo alla gestione venatoria. Va assolutamente modificato il nome per non creare confusione (ce n'è già abbastanza).

Non sembra venga mai citato il sistema delle aree protette come altro soggetto responsabile per la gestione della fauna con la cui pianificazione venatoria dovrebbe confrontarsi. Forse andrebbe previsto di tener conto di quanto previsto dalla pianificazione delle aree protette, della Rete Natura 2000 e della Rete Ecologica regionale.

Si propone di esprimere parere favorevole a condizione che siano apportate le seguenti modifiche:
art. 25 comma 2: alla fine del periodo dopo le parole "vietata la caccia." sono aggiunte le parole:

“, escluse ai sensi della L.394/91, le aree protette”;

art. 33 comma 4: le parole “nonchè nei parchi regionali” sono soppresse;

art. 35 comma 7: dopo le parole “e delle associazioni agricole” sono aggiunte le parole “e ambientaliste”.

Allegato B

Secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, della l.r. 4/2007 si trasmettono gli interventi sulla pdl 21/2010.

La relazione della III Commissione assembleare sulla pdl 21/2010 è stata assegnata al CAL per l'espressione di parere in base all'art. 11, comma 2 della l. r. 4/2007, il 19 maggio 2011.

Il CAL, nella seduta del 26 maggio 2011, presente il Presidente della III Commissione F. Badiali, ha avviato la discussione ma, a seguito dell'emergere di divergenti e articolati orientamenti, nonché in previsione della convocazione, in sede UPI, di una apposita riunione dei rappresentanti delle Province con il relatore CAL del provvedimento e il Presidente della III commissione assembleare, su richiesta dei Presidenti delle Amministrazioni provinciali presenti, d'intesa con il Presidente F. Badiali ha aggiornato la discussione alla successiva convocazione del CAL, anticipata sul calendario ordinario, per affrontare il tema in oggetto, al 17 giugno.

Nella seduta del 17 giugno 2011 il Presidente Fabrizio Giuliani, dopo aver ricordato la decisione assunta nella precedente seduta del 26 maggio legge la nota inviata dall'UPI Marche con la quale si comunica l'impossibilità di presentare un documento congiunto delle Province marchigiane sull'atto in oggetto. La nota specifica infatti che dagli incontri realizzati non è stato possibile raggiungere una condivisione del testo licenziato dalla competente Commissione assembleare e, nel contempo, i differenti orientamenti espressi in merito al contenuto degli articoli della proposta non hanno consentito di pervenire ad una sintesi unitaria delle posizioni.

Il Presidente F. Giuliani consegna quindi la propria proposta di parere favorevole condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

art.25 comma 2 : alla fine del periodo dopo le parole “vietata la caccia.” sono aggiunte le parole “,escluse ai sensi della L.394/91, le aree protette”;

art.33 comma 4: le parole “nonchè nei parchi regionali” sono soppresse;

art.35 comma 7: dopo le parole “e delle associazioni agricole” sono aggiunte le parole “e ambientaliste”.

Aperta la discussione P. Celani afferma la sua contrarietà in quanto la pdl 21-2011 ripropone la questione della scarsa attenzione nei confronti delle istituzioni del territorio.

F. Cesetti, dando atto al relatore dello sforzo compiuto per trovare una sintesi, sottolinea come sia stata colta la reale problematicità della proposta che mette in discussione, senza dichiarato espressamente, il ruolo delle Province. A tale proposito preannuncia la possibilità di una impugnazione da parte delle stesse della eventuale approvazione della legge. Nel concordare con quanto dichiarato da P. Celani esprime il suo voto contrario e comunica che tale posizione è condivisa anche dal Presidente della Provincia di Macerata, assente per ragioni istituzionali. F. Cavaliere, richiama i limiti di una proposta che interviene solo parzialmente a modifica della l.r. 7/95 che non prevede interventi mirati per il risarcimento dei danni provocati dagli ungulati. Richiamando le osservazioni presentate dal relatore dichiara il suo voto a favore della proposta di parere in quanto la pdl 21/2010 affronta questioni rilevanti da risolvere. L. Bartolucci esprime la propria contrarietà in relazione al fatto che la proposta appare disorganica nell'impianto, crea confusione e ambiguità rischiando di creare conflittualità nel territorio per la gestione dei problemi amministrativi, sociali e organizzativi. Propone la creazione di un tavolo di confronto per affrontare organicamente l'insieme delle problematiche inerenti la materia.

Il Presidente Fabrizio Giuliani mette ai voti la proposta di parere con il seguente esito:

| | |
|------------|---|
| favorevoli | 2 |
| contrari | 8 |
| astenuti | 2 |

Testo proposto**Art. 1**

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), dopo la parola: "montana" sono aggiunte le seguenti: "e a sostegno del settore".

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 2 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Esercizio delle funzioni)

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, di coordinamento e controllo previste dalla presente legge.

2. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alle Province. In particolare la Provincia provvede:

- a) alla tutela della fauna del proprio territorio;
- b) alla pianificazione e gestione territoriale e faunistica;
- c) al controllo dell'attività gestionale svolta dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui all'articolo 15, dai concessionari delle aziende faunistico e agri-turistico venatorie, dai concessionari dei centri privati di allevamento della fauna selvatica allo stato naturale e comunque di qualsiasi soggetto terzo a cui venga autorizzata la gestione faunistica.

3. Le Province entro il 30 aprile di ogni anno provvedono a trasmettere alla Regione una relazione tecnica riferita all'attività gestionale realizzata nell'anno precedente nel proprio territorio.

4. Le Province, per l'espletamento delle proprie funzioni, provvedono ad istituire la commissione tecnica per il coordinamento della gestione faunistica di cui all'articolo 7.

5. Gli ATC di cui all'articolo 15 provvedono alla gestione della fauna, in particolare quella oggetto di caccia, nonché dell'ambiente naturale nel territorio di caccia programmata secondo le modalità di cui all'articolo 19.

6. In caso di inadempienza delle Province e degli ATC nell'esercizio delle funzioni e compiti di cui alla presente legge, la Giunta regionale, previa diffida, sentito il Consiglio delle autonomie locali, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti con oneri a carico degli enti medesimi."

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 7/1995)

Identico

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 2 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Esercizio delle funzioni)

1. **Identico**

2. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alle Province. In particolare la Provincia provvede:

a) **Soppressa**

b) **Identica**

c) **Identica**

3. **Identico**

4. **Identico**

5. **Identico**

6. **In caso di inadempienza delle Province nell'esercizio delle funzioni e compiti di cui alla presente legge, la Giunta regionale, previa diffida, sentito il Consiglio delle autonomie locali, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti con oneri a carico degli enti medesimi.**

6 bis. In caso di inadempienze degli ATC

Art. 3*(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 7/1995)*

1. L'articolo 3 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Pianificazione faunistico-venatoria)

1. Il territorio agro-silvo-pastorale soggetto a pianificazione faunistico-venatoria è quello che ricomprende ambienti naturali e seminaturali, ovvero quello escluso dalla presenza di qualsiasi infrastruttura di origine antropica, in cui possa essere esercitata un'effettiva attività di tutela e gestione della fauna. L'effettiva superficie di tale territorio è così ripartita:

a) una quota dal 20 al 30 per cento è destinata a istituti in cui è vietato l'esercizio venatorio, quali:

- 1) oasi di protezione faunistica;
- 2) zone di ripopolamento e cattura (ZRC), la cui superficie complessiva non può occupare più del 50 per cento del territorio totale inibito alla caccia;
- 3) centri pubblici e privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, la cui superficie complessiva non può occupare più del 2 per cento del territorio precluso alla caccia;
- 4) zone di addestramento cani (ZAC) permanenti, la cui superficie complessiva non può interessare meno dell'1 per cento e più del 2 per cento del territorio inibito alla caccia;
- 5) fondi chiusi e sottratti alla gestione programmata della caccia;
- 6) aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
- 7) aree poste in divieto di caccia, per effetto di altre disposizioni, in cui è prevista un'effettiva azione di tutela e gestione della fauna selvatica;

b) una quota fino al 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale e fino ad un massimo del 13 per cento di quello provinciale è destinata alla costituzione delle aziende faunistico-venatorie (AFV) ed a quelle agriturismo-venatorie (AATV), di cui all'articolo 13.

2. Sul rimanente territorio si esercita la ge-

nell'esercizio dei compiti di cui alla presente legge, la Provincia, previa diffida, sentita la commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 7, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti con oneri a carico degli ATC medesimi.”.

Art. 3*(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 7/1995)*

1. L'articolo 3 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Pianificazione faunistico-venatoria)

1. Il territorio agro-silvo-pastorale soggetto a pianificazione faunistico-venatoria è quello che ricomprende ambienti naturali e seminaturali, ovvero quello escluso dalla presenza di qualsiasi infrastruttura di origine antropica, in cui possa essere esercitata un'effettiva attività di tutela e gestione della fauna. L'effettiva superficie di tale territorio è così ripartita:

a) **Identica**

1) **Identico**

2) **Identico**

3) **Identico**

4) zone di addestramento cani (ZAC) permanenti, la cui superficie complessiva non può interessare più del 2 per cento del territorio inibito alla caccia;

5) **Identico**

6) **Identico**

7) **Identico**

b) **Identica**

2. **Identico**

stione programmata della caccia secondo le modalità stabilite dal titolo IV.

3. La pianificazione faunistico-venatoria è effettuata dalle Province nei piani provinciali, adottati sulla base dei criteri ed indirizzi di cui all'articolo 4 stabiliti almeno ogni cinque anni dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.

4. I piani faunistico-venatori provinciali hanno durata quinquennale e possono essere aggiornati nel periodo della loro validità.

5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3, le Province adottano i piani faunistico-venatori di rispettiva competenza e li trasmettono, entro trenta giorni, alla Giunta regionale per la verifica di conformità ai criteri.

6. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei piani provinciali, la Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, trasmette le proprie osservazioni vincolanti alle rispettive Province. Nei novanta giorni successivi le Province approvano i piani faunistici tenendo conto delle osservazioni della Giunta regionale.”.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 4 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Criteri e indirizzi regionali)

1. I criteri e gli indirizzi regionali per la stesura dei piani provinciali di cui all'articolo 5 contengono, in particolare:

- a) le modalità di tutela della fauna selvatica nell'ambito di comprensori omogenei appositamente individuati, anche di dimensioni interprovinciali;
- b) le attività finalizzate alla conoscenza delle risorse naturali e dei parametri ecologici riferiti alla fauna selvatica, con l'indicazione di modalità omogenee di indagine e gestione faunistica delle specie di interesse venatorio e di quelle di particolare valore naturalistico;
- c) i criteri per la pianificazione territoriale e gli indirizzi gestionali degli istituti faunistici a livello regionale e provinciale;

3. La pianificazione faunistico-venatoria è effettuata dalle Province nei piani provinciali di cui all'articolo 5, adottati sulla base dei criteri ed indirizzi regionali di cui all'articolo 4.

4. Identico

5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione dei criteri e indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria nel Bollettino ufficiale della Regione, le Province adottano i piani faunistico-venatori di rispettiva competenza e li trasmettono, entro lo stesso termine, alla Giunta regionale.

6. Identico

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 4 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Criteri e indirizzi regionali)

1. I criteri e gli indirizzi regionali per la stesura dei piani provinciali di cui all'articolo 5 sono adottati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Gli indirizzi regionali hanno valenza quinquennale e devono essere trasmessi al Consiglio regionale entro novanta giorni precedenti la data della loro scadenza.

1 bis. Con l'atto di cui al comma 1 sono stabiliti:

a) Identica

b) Identica

c) Identica

- d) i criteri per la individuazione dei territori sui quali possono essere costituite aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- e) gli indirizzi e le modalità di coordinamento delle attività previste dalla presente legge con gli obiettivi ed i criteri previsti dalla normativa regionale in materia di salvaguardia e di tutela delle aree naturali protette;
- f) gli indirizzi per la raccolta e l'utilizzazione dei dati da parte della Province;
- g) gli indirizzi per la pianificazione e l'esecuzione degli interventi di gestione di competenza degli ambiti territoriali di caccia;
- h) gli indirizzi per le attività svolte dall'osservatorio faunistico regionale di cui all'articolo 7 bis;
- i) i criteri per la formazione del personale di vigilanza nonché i requisiti del personale tecnico addetto alle attività di pianificazione e gestione faunistico-venatoria.

2. I criteri di cui al comma 1 sono corredati da cartografie del territorio regionale che individuano, in particolare, i confini delle Province e dei Comuni, gli ATC e i comprensori faunistici omogenei, la viabilità, gli insediamenti infrastrutturali di origine antropica, le tipologie vegetazionali e le aree coltivate, nonché la carta regionale delle vocazioni faunistiche reali e potenziali. Le cartografie devono consentire la misurazione informatizzata delle predette tipologie di uso del suolo, rappresentando lo strumento unico di elaborazione cartografica riferita agli istituti faunistici nel periodo di vigenza del piano.”.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 5 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Piani faunistico-venatori provinciali)

1. I piani faunistico-venatori provinciali sono articolati per comprensori omogenei e contengono:

- a) la pianificazione territoriale e gli indirizzi gestionali delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura;
- b) la pianificazione territoriale dei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, con indicazione della superficie massima ad essi assegnata, ripartita per ambiti territoriali di caccia e gli indirizzi gestionali;
- c) gli indirizzi per la pianificazione territoriale e la gestione delle aree di rispetto;

d) **Identica**

e) **Identica**

f) **Identica**

g) **Identica**

h) **Identica**

i) **Identica**

2. Nell'atto di cui al comma 1 è individuata la superficie di cui all'articolo 3. Tale atto è corredato da cartografie del territorio regionale che individuano, in particolare, i confini delle Province e dei Comuni, gli ATC e i comprensori faunistici omogenei, la viabilità, gli insediamenti infrastrutturali di origine antropica, le tipologie vegetazionali e le aree coltivate, nonché la carta regionale delle vocazioni faunistiche reali e potenziali. Le cartografie devono consentire la misurazione informatizzata delle predette tipologie di uso del suolo, rappresentando lo strumento unico di elaborazione cartografica riferita alla pianificazione territoriale ai fini faunistici nel periodo di vigenza dei criteri e degli indirizzi regionali.”.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 5 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Piani faunistico-venatori provinciali)

1. I piani faunistico-venatori provinciali sono articolati per comprensori omogenei e contengono:

a) **Identica**

b) **Identica**

c) **Identica**

- d) la pianificazione territoriale delle aziende faunistico e agri-turistico venatorie, con indicazione della superficie massima ad esse riservata ripartita per ambiti territoriali di caccia, gli indirizzi gestionali e i termini di presentazione delle domande di concessione;
- e) la pianificazione territoriale delle zone di addestramento cani permanenti, con indicazione della superficie massima ad esse riservata ripartita per ambiti territoriali di caccia, gli indirizzi gestionali e i termini e le modalità di presentazione delle domande di concessione;
- f) la pianificazione territoriale delle zone temporanee per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per lo svolgimento di prove e gare cinofile;
- g) la pianificazione territoriale funzionale alla collocazione degli appostamenti fissi;
- h) la pianificazione territoriale volta ad individuare i territori ove la presenza del cinghiale è sostenibile in rapporto alle attività agro-silvo-pastorali;
- i) gli indirizzi per la realizzazione di interventi di tutela e miglioramento ambientale e di gestione delle pratiche agricole a fini faunistici, con indicazione dei relativi criteri atti a corrispondere un riconoscimento economico per la realizzazione degli stessi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati;
- l) i criteri di immissione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 157/1992.

2. Il piano faunistico venatorio provinciale è corredato, in base a quanto stabilito dai criteri regionali di cui all'articolo 4, dalla:

- a) cartografia, riportante il quadro degli istituti faunistici provinciali;
- b) cartografia descrittiva di ogni istituto faunistico;
- c) valutazione di incidenza;
- d) valutazione ambientale strategica (VAS).".

Art. 6

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 7/1995)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 7/1995, è aggiunto il seguente:

"4 bis. La commissione esprime parere sul piano faunistico-venatorio provinciale e sulla gestione faunistico-venatoria.".

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 7/1995)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 7/1995, è inserito il seguente:

d) **Identica**

e) **Identica**

f) **Identica**

g) **Identica**

h) **Soppressa**

i) **Identica**

l) **Identica**

2. Identico

Art. 6

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 7/1995)

Identico

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 7/1995)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 7/1995, è inserito il seguente:

“Art. 7 bis (Osservatorio faunistico regionale)

1. E' istituito presso la struttura regionale competente per materia l'Osservatorio faunistico regionale (OFR), organismo tecnico scientifico della Giunta regionale con il compito di :

- a) approfondire le conoscenze inerenti la fauna selvatica di interesse venatorio e naturalistico presente sul territorio;
- b) svolgere indagini statistico-scientifiche sulla fauna;
- c) monitorare l'applicazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria da parte dei piani faunistici provinciali;
- d) raccogliere ed elaborare i dati faunistici rilevati dalle Province, dagli ATC, da altri enti ed istituti di ricerca e dalle associazioni venatorie e ambientaliste;
- e) verificare l'entità e gli effetti del prelievo venatorio;
- f) promuovere l'applicazione di corrette tecniche di gestione faunistica;
- g) esprimere pareri tecnici in campo faunistico e venatorio;
- h) svolgere attività sperimentali finalizzate alla acquisizione e divulgazione di nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materie faunistiche e venatorie;
- i) effettuare altre attività ritenute necessarie, proposte dalla commissione consultiva regionale di cui al comma 3.

2. L'OFR opera anche in collaborazione con l'Istituto superiore per la ricerca e protezione ambientale (ISPRA) e con le Università della regione.

3. Sovrintende ai lavori dell'OFR una commissione consultiva regionale composta :

- a) dall'assessore con delega alla caccia, o da persona da lui delegata, che lo presiede;
- b) da cinque rappresentanti designati da ciascuna amministrazione provinciale;
- c) da tre rappresentanti designati dalle associazioni venatorie regionali;
- d) da tre rappresentanti designati dagli ATC della Regione;
- e) da due rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste regionali;
- f) da due rappresentanti designati dalle associazioni agricole regionali.

4. La Giunta regionale determina le modalità organizzative e di funzionamento dell'OFR.

5. I componenti dell'OFR e della commissione consultiva operano a titolo gratuito.”

“Art. 7 bis (Osservatorio faunistico regionale)

1. E' istituito l'Osservatorio faunistico regionale (OFR) quale organismo tecnico scientifico della Giunta regionale con il compito di:

- a) approfondire le conoscenze inerenti la fauna selvatica di interesse venatorio e naturalistico presente sul territorio;**
- b) svolgere indagini statistico-scientifiche sulla fauna;**
- c) monitorare l'applicazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria da parte dei piani faunistici provinciali;**
- d) raccogliere ed elaborare i dati faunistici rilevati dalle Province, dagli ATC, da altri enti ed istituti di ricerca e dalle associazioni venatorie e ambientaliste;**
- e) verificare l'entità e gli effetti del prelievo venatorio;**
- f) promuovere l'applicazione di corrette tecniche di gestione faunistica;**
- g) esprimere pareri tecnici in campo faunistico e venatorio;**
- h) svolgere attività sperimentali finalizzate alla acquisizione e divulgazione di nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materie faunistiche e venatorie.**

2. La Giunta regionale determina la composizione e le modalità organizzative e di funzionamento dell'OFR.

3. Nell'adozione dell'atto di cui al comma 2, la Giunta assicura che l'organismo:

- a) per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 operi con il supporto della struttura regionale competente alla quale è assegnato personale tecnico adeguato;**
- b) possa avvalersi di consulenze tecnico-scientifiche fornite da esperti di comprovata esperienza in materia;**
- c) operi in collaborazione con l'Istituto superiore per la ricerca e protezione ambientale (ISPRA) e con le Università della Regione.**

4. L'Osservatorio svolge le funzioni di cui al comma 1 sulla base degli indirizzi e di un programma annuale stabiliti da un Comitato composto:

- a) dall'assessore regionale con delega alla caccia, o da persona da lui delegata, che lo presiede;**
- b) da un rappresentante designato da ciascuna amministrazione provinciale;**
- c) da tre rappresentanti designati dalle associazioni venatorie regionali;**
- d) da tre rappresentanti designati dagli ATC della Regione;**

Art. 8

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“2. Esse sono costituite in territori che comprendono habitat idonei alla salvaguardia della fauna che si intende tutelare.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“4. Le oasi di protezione sono istituite dalle Province e sono soppresse, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 9, comma 11, quando cessano, per modificazioni oggettive certificate dall'ISPRA sulla base di specifici censimenti delle specie di interesse faunistico, le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalità.”.

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 9 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Zone di ripopolamento e cattura)

1. Le ZRC sono destinate alla riproduzione e tutela della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiazione nelle zone circostanti e alla cattura della medesima per la traslocazione in territori a bassa densità di popolazione.

2. Le ZRC sono istituite dalle Province, anche su richiesta degli ATC, nel rispetto dei criteri regionali e dei piani faunistico-venatori provinciali, tenuto conto delle vocazioni faunistiche del territorio. Nell'atto di costituzione viene stabilito il programma di gestione, sentito l'ATC. Le ZRC sono istituite per cinque anni e sono soppresse quando, per condizioni oggettive riscontrate attraverso specifiche indagini, non sono più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 2 le ZRC sono automaticamente prorogate di due anni ogni due anni, fatta salva la manifestazione di dissenso comunicata per iscritto, entro sessanta giorni dal termine di scadenza della zona stessa, dai proprietari o conduttori dei fondi

e) da due rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste regionali;

f) da due rappresentanti designati dalle associazioni agricole regionali;

g) da due rappresentanti designati dagli organi di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali.

5. La Giunta regionale determina le modalità organizzative e di funzionamento del Comitato.

6. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 7/1995)

Identico

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 9 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Zone di ripopolamento e cattura)

1. **Identico**

2. **Identico**

3. **Identico**

che dispongono di una superficie territoriale pari almeno al 40 per cento dell'intera zona o, entro il predetto termine, su richiesta dell'ATC.

4. La Provincia concede la gestione delle ZRC all'ATC sulla base di specifico piano di gestione faunistico-ambientale, approvato dalla Provincia. Nella gestione gli ATC possono avvalersi delle associazioni venatorie. Il soggetto gestore, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta alla Provincia un programma annuale delle attività corredato dalla relazione descrittiva dell'attività svolta nell'anno precedente. La Provincia, entro trenta giorni dalla data di presentazione del programma, nel caso ravvisi difformità dallo specifico piano di gestione approvato con l'atto di concessione della zona o in base agli indirizzi dei piani faunistico-venatori regionale e provinciale, formula osservazioni alle quali deve attenersi il soggetto gestore. Qualora entro il predetto termine non vengano formulate osservazioni il programma deve essere ritenuto approvato. La Provincia svolge attività di controllo sulla corretta esecuzione delle attività gestionali. Nel caso in cui il soggetto gestore non rispetti l'esecuzione dei programmi gestionali, la Provincia, previa diffida, revoca la concessione.

5. Le operazioni di immissione e di cattura di fauna selvatica sono realizzate dal soggetto gestore, sotto la vigilanza del personale provinciale, nel rispetto del programma annuale di cui al comma 4.

6. Ciascuna ZRC deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate. L'immissione di soggetti riproduttori avviene in relazione alla superficie della zona stessa per assicurare una popolazione minima vitale.

7. L'attività di gestione di ogni ZRC deve essere realizzata anche in base alle indicazioni riportate negli specifici documenti tecnici dell'ISPRA.

8. Le catture devono essere compiute in modo da garantire la continuità della riproduzione della fauna selvatica. La fauna catturata viene trasferita a cura dell'ATC in territori ove si ravvede l'esigenza di incrementare le densità locali di popolazione.

9. Nelle ZRC le Province, d'intesa con il soggetto gestore possono autorizzare attività di allenamento e addestramento cani, nonché prove cinofile, con divieto assoluto di abbattimento della fauna selvatica e comunque al di fuori dei tempi di riproduzione della stessa, sempre che non si arrechi danno alle colture agricole e non si immetta fauna.

10. Le Province provvedono all'attività di vigilanza nelle ZRC anche con la collaborazione del

4. Identico

5. Identico

6. Identico

7. Identico

8. Identico

9. Identico

10. Le Province provvedono all'attività di vigilanza nelle ZRC anche con la collabora-

personale del soggetto gestore dell'ambito territoriale faunistico-venatorio e delle guardie venatorie volontarie.

11. Alla scadenza prevista, il territorio della zona di ripopolamento è restituito alla caccia con le modalità fissate dalle Province, sentiti gli ATC. I cacciatori residenti nell'ambito territoriale in cui insiste la zona e i proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno della zona che abbiano la disponibilità di almeno due ettari di terreno, anche se non residenti purché titolari di licenza di caccia, hanno diritto di accedervi in via prioritaria.”.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono istituiti dalle Province su richiesta degli ATC in base a uno specifico programma presentato all'atto di richiesta di istituzione. Essi hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, al fine della ricostituzione del patrimonio faunistico autoctono, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento del territorio provinciale. I centri sono istituiti per un periodo non inferiore a tre anni e sono gestiti dagli ATC. Qualora non sussistano più le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalità, i centri sono soppressi, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 9, comma 11.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“3. Le operazioni di cattura e di immissione di fauna selvatica sono realizzate dall'ATC, sulla base del programma di cui al comma 1, sotto la vigilanza della Provincia.”.

Art. 11

(Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 7/1995)

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 7/1995, è inserito il seguente:

zione del personale del soggetto gestore dell'ambito territoriale di caccia e delle guardie venatorie volontarie.

11. Identico

11 bis. Nel territorio delle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di caccia, salvo quanto previsto dall'articolo 25.

11 ter. Nel periodo di vigenza dei piani faunistico-venatori provinciali le ZRC possono essere istituite o restituite alla caccia programmata, secondo quanto stabilito ai commi 2 e 3, nell'ambito della superficie destinata per tali istituti dai piani medesimi.”.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“**1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono istituiti dalle Province anche su richiesta degli ATC in base a uno specifico programma presentato all'atto di richiesta di istituzione. Essi hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, al fine della ricostituzione del patrimonio faunistico autoctono, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento del territorio provinciale. I centri sono istituiti per un periodo non inferiore a tre anni e sono gestiti dagli ATC. Qualora non sussistano più le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalità, i centri sono soppressi, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 9, comma 11.”.**

2. Identico

Art. 11

(Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 7/1995)

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 7/1995, è inserito il seguente:

“Art. 10 bis (Aree di rispetto)

1. Le aree di rispetto, istituite dagli ATC, sono funzionali all’incremento della fauna selvatica stanziale, nonché all’adattamento in ambiente naturale di quella utilizzata negli interventi di ripopolamento.

2. Gli ATC comunicano alla Provincia la planimetria scala 1:10.000 riportante i confini dell’area e il programma di gestione e provvedono, nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione, alla tabellazione dei confini.

3. Possono avere dimensione massima di 200 ettari ed essere vincolati per un periodo minimo di una stagione venatoria.

4. Nelle aree di rispetto gli ATC possono stabilire il divieto di caccia nei confronti di una o più specie, determinare particolari limitazioni al prelievo o all’esercizio di attività cinofila, secondo criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. I danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole sono risarciti dagli ATC ai sensi dell’articolo 34.”.

Art. 12

(Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 7/1995)

1. L’articolo 12 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 12 (Procedura di costituzione delle zone di protezione speciale)

1. Le Province istituiscono le oasi di protezione faunistica contestualmente all’approvazione del piano faunistico venatorio provinciale. Le Province istituiscono le ZRC e i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nei termini previsti dai criteri e indirizzi regionali di cui all’articolo 4.

2. Con l’atto istitutivo le Province determinano il perimetro delle zone di protezione. Tale atto è notificato ai proprietari o ai conduttori dei fondi mediante:

- a) deposito presso la sede dei comuni territorialmente interessati;
- b) pubblicazione per estratto nel foglio degli annunci legali della Provincia;
- c) affissione di apposito manifesto nei comuni, frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito.

3. Qualora, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione dell’atto istitutivo, sia presentata opposizione motivata, ai sensi dell’articolo 10, comma 14, della legge 157/1992, da parte di proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona

“Art. 10 bis (Aree di rispetto)

1. **Identico**

2. **Identico**

3. I confini possono essere vincolati per un periodo minimo di una stagione venatoria.

4. **Identico**

5. **Identico**

Art. 12

(Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 7/1995)

1. L’articolo 12 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 12 (Procedura di costituzione delle zone di protezione speciale)

1. Le Province istituiscono le oasi di protezione faunistica contestualmente all’approvazione del piano faunistico venatorio provinciale. Le Province istituiscono le ZRC e i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nei termini previsti dagli indirizzi regionali di cui all’articolo 4.

2. **Identico**

3. **Identico**

non può essere costituita, salvo quanto stabilito al comma 5.

4. Decorso il termine indicato al comma 3, ove non sia stata presentata opposizione, le Province provvedono alla istituzione della zona di cui al comma 1.

5. La Provincia può destinare ad altro uso, nell'ambito della pianificazione venatoria del territorio, le zone che non siano state vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi ai sensi del comma 3.

6. I piani faunistico-venatori provinciali determinano le zone di cui al comma 5, che rientrano nella percentuale del territorio protetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

7. La Giunta regionale determina le modalità di delimitazione del territorio delle zone di cui agli articoli 8, 9, 10, 10 bis e 11.

8. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, le Province possono costituire coattivamente oasi di protezione e ZRC sui territori per i quali sia stata presentata opposizione da parte dei proprietari o conduttori dei fondi ai sensi del comma 3.”.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 7/1995 le parole: “possono autorizzare” sono sostituite dalla seguente: “autorizzano”.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 7/1995 dopo le parole: “12 aprile 1984, n. 15,” sono inserite le seguenti: “ anche in parte”.

3. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 della l.r. 7/1995 è aggiunto il seguente:

“10 bis. Le aziende faunistico-venatorie possono richiedere l'ampliamento di superficie delle stesse con priorità rispetto a quelle di nuova istituzione.”.

4. **Identico**

5. **Identico**

6. **Identico**

7. **Identico**

8. **Identico**

Art. 13

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 7/1995)

1. **Identico**

2. **La lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 7/95 è abrogata.**

2 bis. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 7/95, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nel primo anno di funzionamento dell'azienda faunistico-venatoria è vietata esclusivamente la caccia alla fauna stanziale indicata nei piani di utilizzazione presentati”.

2 ter. Al comma 8 dell'articolo 13 della l.r. 7/1995 le parole “avvalendosi anche della Commissione tecnica di cui all'articolo 7” sono soppresse.

3. **Soppresso**

Articolo 13 bis

(Modifica all'articolo 14 della l.r. 7/1995)

1. **Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 7/1995 le parole: “singola, consortile o coope-**

Art. 14

(Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 15 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 15 (Ambiti territoriali di caccia)

1. Il territorio agro-silvo-pastorale della regione che non è destinato alle finalità di cui ai titoli II e III, è suddiviso in ATC, nei quali viene esercitata la gestione faunistica e praticata la caccia in forma programmata.

2. La perimetrazione degli ATC è definita nella deliberazione di cui all'articolo 4. In ciascuna Provincia è istituito almeno un ATC e fino ad un massimo di due.

3. La perimetrazione può essere modificata a seguito di espressa richiesta della Provincia e degli ATC interessati territorialmente. La richiesta degli ATC deve essere accompagnata dal parere favorevole sia della Provincia che della maggioranza qualificata, pari ai due terzi dei membri dell'assemblea, degli ATC medesimi.

4. L'accesso all'ATC per l'esercizio venatorio alla lepore, al fagiano, alla starna, alla coturnice, alla pernice rossa e agli ungulati spetta di diritto ai residenti nell'ambito stesso. Qualora vi fosse capienza in relazione all'indice di densità venatoria massima di cui al comma 6, l'accesso è consentito anche ai cacciatori residenti in altri ambiti, o che abbiano scelto altri ambiti, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) proprietari o conduttori di fondi rustici aventi estensione non inferiore a cinque ettari;
- b) residenti nella provincia;
- c) residenti nei comuni marchigiani a più alta densità venatoria, individuati dalla Regione;
- d) residenti nella regione;
- e) residenti in altre regioni o nella Repubblica di San Marino.

5. In base alla convenzione di amicizia e di buon vicinato stipulata con la Repubblica di San Marino, i cittadini di detta Repubblica sono ammessi all'esercizio dell'attività venatoria sul territorio regionale, previa iscrizione in un ambito di propria scelta, alle condizioni e nei limiti di cui alla presente legge.

6. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria, la Giunta regionale determina annualmente, sulla base dei dati censuari, la densità venatoria massima nei territori a gestione programmata della caccia, costituita dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'eserci-

rativa” sono soppresse.

Art. 14

(Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 15 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 15 (Ambiti territoriali di caccia)

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale che non è destinato alle finalità di cui ai titoli II e III, è suddiviso in ATC, nei quali viene esercitata la gestione faunistica e praticata la caccia in forma programmata.

2. La perimetrazione degli ATC è definita con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4. In ciascuna Provincia sono istituiti almeno due ATC, fatte salve le province di Fermo e Ascoli Piceno in cui è istituito almeno un ATC.

3. La perimetrazione può essere modificata a seguito di espressa richiesta della Provincia e degli ATC interessati territorialmente. La richiesta degli ATC deve essere accompagnata dal parere favorevole sia della Provincia che della maggioranza dei membri dell'assemblea degli ATC medesimi.

4. *Identico*

5. *Identico*

6. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria, la Giunta regionale determina annualmente, sulla base dei dati censuari, sentiti gli ATC, la densità venatoria massima nei territori a gestione programmata della caccia, costituita dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli

zio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale.

7. Ogni cacciatore residente nella regione ha diritto di accesso gratuito per la caccia a tutte le specie consentite, escluse lepre, fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, cervidi e bovidi, in tutti gli ATC istituiti nella regione previo il pagamento di una quota ad un ATC. Hanno diritto gratuito di prelevare il cinghiale in qualsiasi ATC della regione coloro che praticano la caccia in forma collettiva del cinghiale a seguito di autorizzazione provinciale previo il pagamento di una quota di iscrizione ad un ATC.

8. Gli ATC entro il 30 maggio di ogni anno comunicano alla Regione il numero di cacciatori da ammettere al prelievo nell'ambito di competenza, eccedenti il numero corrispettivo alla densità prefissata in base al comma 6. Entro i successivi quindici giorni la Regione esprime parere vincolante sul numero massimo di cacciatori che possono essere ammessi in ciascun ambito.”

Art. 15

(Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 16 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 16 (Iscrizione nell'ATC)

1. Il cacciatore ha titolo all'iscrizione agli ATC.
2. Per l'iscrizione nell'ATC di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione, di cui all'articolo 19, utilizzando apposito modulo predisposto dall'ambito stesso. Per gli anni successivi, il rinnovo dell'iscrizione all'ATC avviene con il pagamento della quota prevista al comma 5, da effettuarsi entro il 30 giugno. Qualora il pagamento avvenga oltre tale termine il versamento è maggiorato di un importo non superiore al 15 per cento.

3. Per l'iscrizione ad un ATC diverso da quello di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione dell'ATC prescelto entro il 15 giugno di ogni anno. Il comitato di gestione dell'ATC accoglie le domande con le priorità previste dall'articolo 15, comma 4, nei limiti consentiti dall'articolo 15, comma 8, e nel rispetto dell'ordine di presentazione, e ne trasmette copia alla Provincia di residenza entro il successivo 30 giugno. Il cacciatore ammesso nell'ATC deve versare la quota di iscrizione entro il 31 luglio; qualora il versamento venga effettuato oltre tale termine ed entro il 31 agosto il versamento è incrementato del 50 per cento della quota prefissata. Il cacciatore che non

che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio agro-silvo-pastorale regionale.

7. Ogni cacciatore residente nella regione ha diritto di accesso gratuito per la caccia a tutte le specie consentite, escluse cinghiale, lepre, fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, cervidi e bovidi, in tutti gli ATC istituiti nella regione previo il pagamento di una quota ad un ATC.

8. Soppresso

Art. 15

(Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 16 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 16 (Iscrizione nell'ATC)

1. **Identico**

2. Per l'iscrizione nell'ATC di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione, di cui all'articolo 19, utilizzando apposito modulo predisposto dall'ambito stesso. Per gli anni successivi, il rinnovo dell'iscrizione all'ATC avviene con il pagamento della quota prevista al comma 5, da effettuarsi entro il 30 giugno. Qualora il pagamento avvenga oltre tale termine l'importo è maggiorato del 10 per cento se versato entro il 31 luglio e del 50 per cento se versato successivamente.

3. Per l'iscrizione ad un ATC diverso da quello di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione dell'ATC prescelto entro il 15 giugno di ogni anno. Il comitato di gestione dell'ATC accoglie le domande con le priorità previste dall'articolo 15, comma 4, nei limiti consentiti dall'articolo 15, comma 8, e nel rispetto dell'ordine di presentazione, e ne trasmette copia alla Provincia di residenza entro il successivo 30 giugno. Il cacciatore ammesso nell'ATC deve versare la quota di iscrizione entro il 31 luglio; qualora il versamento venga effettuato oltre tale termine ed entro il 31 agosto il versamento è incrementato del 50 per cento della quota prefissata. Il cacciatore che non

provvede al pagamento della quota nei termini predetti non può essere accettato nell'ATC.

4. Il mancato accoglimento della domanda di cui al comma 3 deve essere motivato dal comitato di gestione dell'ATC e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso alla Provincia competente per territorio nel caso di violazione dei criteri previsti all'articolo 15. La Provincia decide entro quarantacinque giorni. L'accoglimento del ricorso comporta di diritto l'iscrizione all'ATC. Nel caso che il diniego dell'iscrizione sia dovuto a indisponibilità di posti, il cacciatore ha diritto all'iscrizione all'ATC di residenza.

5. L'iscrizione ad ogni ATC, per quanto riguarda la caccia alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 15, comma 4, è subordinata al versamento annuale di una quota stabilita entro il 31 maggio di ogni anno dal comitato di gestione dell'ATC, in base al programma di attività che lo stesso intende realizzare. Tale quota non può essere comunque inferiore ad euro 30 e superiore ad euro 150. Gli ATC possono prevedere per accedere al prelievo, oltre al versamento della quota di iscrizione anche forme di collaborazioni giornaliere volontarie per espletare attività di gestione faunistica. Tali collaborazioni possono essere compensate da una minor quota di iscrizione all'ATC rispetto a quella stabilita.

6. La Regione attiva scambi interregionali per realizzare un'equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale e a tal fine determina, entro il 15 giugno di ciascun anno, il numero dei cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche, sulla base delle indicazioni formulate dai comitati di gestione degli ATC ai sensi dell'articolo 15, comma 8, regolamentandone l'accesso mediante specifici accordi con ciascuna Regione. Per l'esercizio venatorio alle sole specie migratrici, nel rispetto di quantitativi definiti di giornate e cacciatori, il contenuto di tali accordi potrà prevedere deroghe a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 15.”.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 7/1995)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:
“d) il revisore unico.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“2. Lo statuto di ciascun ambito e le sue modificazioni sono approvati dall'assemblea di cui al

provvede al pagamento della quota nei termini predetti non può essere accettato nell'ATC.

4. Identico

5. L'iscrizione ad ogni ATC, per quanto riguarda la caccia alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 15, comma 4, è subordinata al versamento annuale di una quota stabilita entro il 31 maggio di ogni anno dal comitato di gestione dell'ATC, in base al programma di attività che lo stesso intende realizzare. Gli ATC possono prevedere per accedere al prelievo, oltre al versamento della quota di iscrizione, anche forme di collaborazioni giornaliere volontarie per espletare attività di gestione faunistica. Tali collaborazioni possono essere compensate da una minor quota di iscrizione all'ATC rispetto a quella stabilita. L'ATC può inoltre prevedere il versamento di quote differenziate per coloro che non risiedono nel territorio dell'ATC o della Regione e in base all'opzione della forma di caccia effettuata dal cacciatore.

6. La Regione attiva scambi interregionali per realizzare un'equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale. A tal fine la Giunta regionale determina, entro il 15 luglio di ciascun anno, il numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche regolamentandone l'accesso secondo le priorità previste dal comma 4 dell'articolo 15.”.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 7/1995)

Identico

comma 1, lettera a), sulla base di uno statuto tipo definito dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.”.

3. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:

“b) le modalità per la elezione del presidente, la nomina dei componenti del comitato di gestione e del revisore unico;”.

Art. 17

(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“2. Il comitato di gestione è così composto:

- a) un rappresentante della Provincia, esperto in materia faunistico-venatoria;
- b) un rappresentante designato dall'ANCI tra i Comuni compresi nell'ambito stesso e un rappresentante delle Comunità montane;
- c) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
- d) quattro rappresentanti designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale di cui due rappresentanti dell'associazione con il maggior numero di iscritti nel territorio dell'ATC;
- e) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;
- f) un rappresentante dell'Ente nazionale di cinofilia.”.

2. Il comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“5. Il comitato di gestione rimane in carica cinque anni.”.

Art. 18

(Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 19 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 19 (Compiti dei comitati di gestione)

1. L'ATC ha compiti di gestione faunistica nel territorio di competenza. A tale fine i comitati di gestione, entro tre mesi dall'approvazione del piano faunistico-venatorio provinciale, presentano alla Provincia un proprio piano quinquennale nel quale devono essere previsti:

- a) la pianificazione territoriale delle aree di rispetto, con indicazione delle relative modalità gestionali;
- b) le modalità di gestione faunistica del territorio di caccia programmata;
- c) i piani di intervento finalizzati al miglioramento ambientale e alla realizzazione di pratiche

Art. 17

(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 7/1995)

Soppresso

Art. 18

(Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 19 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 19 (Compiti dei comitati di gestione)

1. **Identico**

agricole favorevoli all'incremento della fauna.

2. La Provincia, a seguito di verifica della conformità del piano quinquennale dell'ATC con il piano faunistico-venatorio provinciale, approva il piano entro quindici giorni dalla sua data di trasmissione.

3. I comitati di gestione trasmettono entro il 31 marzo di ogni anno un programma annuale delle attività, sulla base della pianificazione quinquennale, alla Provincia, che può richiederne la revisione in caso di difformità.

4. I comitati direttivi degli ATC per l'espletamento di funzioni di servizio, possono dotarsi con fondi propri di strutture tecniche amministrative e di collaboratori o di personale particolarmente qualificato nel campo della gestione della fauna.

5. La Provincia esercita forme di raccordo tra gli ATC tramite la commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 7 per determinare uniformità degli interventi gestionali della fauna selvatica.

6. I comitati di gestione promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e faunistiche; programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat; provvedono all'attribuzione degli incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;
- b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale della fauna selvatica e degli uccelli, particolarmente nelle zone di sperimentazione di cui all'articolo 11, nelle zone di ripopolamento e cattura di cui all'articolo 9 e nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 e successive modificazioni;
- c) il ripristino di zone umide e di fossati;
- d) la differenziazione delle colture;
- e) la coltivazione di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;
- f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pastorazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti per l'ambientamento della fauna selvatica.

7. I comitati di gestione provvedono, altresì, al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, nelle misure stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 34, comma 6 bis, nonché all'erogazione di contributi per interventi, previamente concordati con la Provincia, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

2. La Provincia, a seguito di verifica della conformità del piano quinquennale dell'ATC con il piano faunistico-venatorio provinciale, approva il piano entro sessanta giorni dalla sua data di trasmissione.

3. *Identico*

4. *Identico*

5. *Identico*

6. *Identico*

7. I comitati di gestione provvedono, altresì, al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, in base alle modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 34, comma 6 bis, nonché all'erogazione di contributi per interventi, previamente concordati con la Provincia, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

8. La Provincia verifica i risultati dei programmi presentati dai comitati di gestione e li comunica alla Regione.

9. Entro il 31 marzo di ogni anno, i comitati presentano alla Provincia e alla Regione il rendiconto tecnico e finanziario relativo all'utilizzo dei finanziamenti loro eventualmente assegnati a carico del bilancio provinciale o regionale.”.

Art. 19

(Modifica all'articolo 20 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 tra gli ATC.”.

Art. 20

(Modifica all'articolo 23 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 6 dell'articolo 23 della l.r. 7/1995 è abrogato.

Art. 21

(Modifiche all'articolo 27 della l.r. 7/1995)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 della l.r. 7/1995 sono inseriti i seguenti:

“5 bis. Per i titolari di licenza di caccia che hanno compiuto sessantacinque anni di età, la scelta della forma di cui alla lettera c) del comma 3, consente di esercitare la caccia anche nella forma di cui alla lettera b) del comma 3 medesimo.

5 ter. E' consentito ai titolari di licenza di caccia che hanno scelto la forma di cui alla lettera b) del comma 3, esercitare la caccia da appostamento temporaneo costituito da riparo artificiale mobile, inteso come telaio e copertura in tessuto.”.

2. Il comma 6 dell'articolo 27 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“6. La Regione stabilisce con regolamento le modalità di gestione e di prelievo degli ungulati nelle forme collettive e di selezione, tenendo conto della distribuzione e della dinamica di popolazione degli ungulati per la loro conservazione, nel rispetto delle produzioni agro-forestali e prevedendo che le Province annualmente adottino, sentiti gli ATC, piani per la gestione e il prelievo degli ungulati nel rispetto del regolamento medesimo.”.

8. **Identico**

9. **Identico**

Art. 19

(Modifica all'articolo 20 della l.r. 7/1995)

Identico

Art. 20

(Modifica all'articolo 23 della l.r. 7/1995)

Identico

Art. 21

(Modifiche all'articolo 27 della l.r. 7/1995)

1. **Identico**

2. **Il comma 6 dell'articolo 27 della l.r. 7/1995 è abrogato.**

2 bis. **Dopo il comma 6 dell'articolo 27 della l.r. 7/1995 è aggiunto il seguente:**

“6bis. I cacciatori che esercitano il prelievo degli ungulati in forma organizzata devono indossare il berretto e la casacca ad alta visibilità.”.

Art. 21 bis
(Inserimento dell'articolo 27 bis
nella l.r. 7/1995)

1. Dopo l'articolo 27 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:

“Art. 27 bis (Gestione venatoria degli ungulati)

1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata alla conservazione delle specie presenti sul territorio regionale in un rapporto di compatibilità con l'ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell'agricoltura e al conseguimento degli obiettivi indicati negli indirizzi regionali di cui all'articolo 4 e dai piani faunistici venatori delle Province di cui all'articolo 5.

2. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, previo parere della commissione consiliare competente, la disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

3. In particolare, con l'atto di cui al comma 2, sono stabiliti:

a) la pianificazione territoriale mediante l'individuazione della base minima territoriale di intervento finalizzata ad una razionale organizzazione e localizzazione dell'attività gestionale, compresi i prelievi;

b) le modalità di gestione e di prelievo;

c) l'attività di controllo;

d) l'attività di formazione finalizzata alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

e) le funzioni degli ATC e delle Province.

4. Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA. Il prelievo del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato nella forma della braccata e con il metodo della girata ed in base ai documenti tecnici dell'ISPRA.

5. Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento di ungulati sono effettuati sulla base di adeguati progetti di fattibilità e piani di immissione, approvati dalla Provincia e conformi agli indirizzi della Regione che si avvale della consulenza dell'ISPRA.

6. La valutazione quantitativa della popolazione degli ungulati presenti nel territorio regionale è effettuata sulla base delle metodologie indicate dall'ISPRA.

7. La Regione definisce specifici programmi operativi con le regioni confinanti per l'esercizio comune di attività relative alla gestione degli ungulati.

8. Il regolamento di cui al comma 2 può prevedere che nella attività di gestione degli

Art. 22*(Modifica all'articolo 28 della l.r. 7/1995)*

1. Il comma 10 dell'articolo 28 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“10. La commissione di cui al comma 1 dura in carica cinque anni ed è composta:

- a) da un funzionario provinciale esperto in problemi faunistico venatori designato dal presidente della Provincia, che ne assume la presidenza;
- b) da tre membri nominati dal Consiglio provinciale sentite le associazioni venatorie. A tal fine, le associazioni medesime indicano all'amministrazione provinciale un numero di nominativi pari al doppio di quelli da nominare;
- c) da due membri, designati da ciascun ATC del territorio provinciale, di cui uno in rappresentanza delle associazioni ambientali e protezionistiche maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- d) da un dipendente della Provincia con funzioni di segretario.”.

Art. 23*(Modifiche all'articolo 29 della l.r. 7/1995)*

1. Nell'alea del comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 7/1995, le parole: “dal comune” sono sostituite con le parole: “dall'ATC”.

2. Al comma 6 dell'articolo 29 della l.r. 7/1995, le parole: “il comune” sono sostituite con le parole: “l'ATC”.

3. Al comma 8 dell'articolo 29 della l.r. 7/1995, le parole: “I comuni” sono sostituite con le parole: “Gli ATC”.

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 29 della l.r. 7/1995 sono aggiunti i seguenti:

“8 bis. Entro trenta giorni successivi al termine della stagione venatoria, i cacciatori devono riconsegnare all'ATC di residenza il tesserino di caccia. Entro il 30 maggio di ogni anno gli ATC inviano alla Regione e alla Provincia competente l'elaborazione dei dati dei tesserini, effettuata secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

8 ter. Al cacciatore che non riconsegna il

ungulati sia corrisposto un contributo da parte dei cacciatori commisurato alle spese di gestione e di organizzazione e a quelle relative alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale. Gli eventuali introiti sono destinati al risarcimento dei danni causati all'agricoltura.”.

Art. 22*(Modifica all'articolo 28 della l.r. 7/1995)*

1. Il comma 10 dell'articolo 28 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“10. La commissione di cui al comma 1 dura in carica cinque anni ed è composta:

- a) **da un funzionario provinciale esperto in materia faunistico venatoria designato dal presidente della Provincia, che ne assume la presidenza;**
- b) **da tre membri nominati dal Consiglio provinciale, di cui almeno uno laureato in biologia o scienze naturali esperto in fauna omeoterma, sentite le associazioni venatorie, agricole e ambientaliste;**
- c) **da un membro designato da ciascun ATC istituito nella Provincia;**

d) *Identica*

Art. 23*(Modifiche all'articolo 29 della l.r. 7/1995)*

1. Soppresso

2. Soppresso

3. Soppresso

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 29 della l.r. 7/1995 sono aggiunti i seguenti:

“8 bis. **Entro trenta giorni successivi al termine della stagione venatoria, i cacciatori devono riconsegnare anche a mezzo posta all'ATC di iscrizione il tesserino di caccia. Entro il 30 maggio di ogni anno gli ATC inviano alla Regione l'elaborazione dei dati, riferiti alla precedente stagione venatoria, dei tesserini di caccia, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.**

8 ter. Al cacciatore che non riconsegna il

tesserino all'ATC di residenza entro il termine di cui al comma 8 bis, non viene rilasciato il tesserino per la successiva annata venatoria.

8 quater. I cacciatori che praticano la caccia di selezione di ungulati sono dotati di apposito tesserino, rilasciato dall'ATC con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 27, comma 6.”.

Art. 24

(Sostituzione dell'articolo 30 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 30 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 30 (Calendario venatorio regionale)

1. Il calendario venatorio regionale è approvato con legge regionale. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 maggio di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale la relativa proposta.”.

Art. 25

(Modifiche all'articolo 31 della l.r. 7/1995)

1. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995, dopo le parole: “l.r. 34/1992” sono aggiunte le seguenti: “; non sono soggetti, altresì, al rilascio dei titoli abilitativi ed edilizi previsti dalle normative vigenti, purché conformi ai limiti dimensionali e alle modalità costruttive fissati dalla Giunta regionale”.

2. Il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è soppresso.

3. Il comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“5. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Provincia e ha validità dalla data di concessione sino al termine del periodo di vigenza del piano

tesserino all'ATC di iscrizione entro il termine di cui al comma 8 bis, è applicata una sanzione pari al doppio della quota di iscrizione.

8 quater. I cacciatori che praticano la caccia di selezione di ungulati sono dotati di apposito tesserino, secondo il modello stabilito ai sensi del comma 4 e rilasciato dall'ATC.”.

Art. 24

(Sostituzione dell'articolo 30 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 30 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 30 (Calendario venatorio regionale)

1. **La Giunta regionale, sentiti l'OFR e l'ISPRA, propone al Consiglio regionale, entro il 31 maggio, l'approvazione del calendario venatorio regionale che ha validità minima annuale e massima triennale.**

2. **Nel calendario venatorio regionale devono essere individuate in particolare:**

- a) **le specie cacciabili e i periodi di caccia;**
- b) **le giornate di caccia;**
- c) **il caniere massimo giornaliero e stagionale;**
- d) **l'ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia;**
- e) **i periodi e le modalità per l'addestramento dei cani da caccia.**

3. **Ogni cacciatore può allenare e utilizzare per l'esercizio venatorio contemporaneamente non più di due cani o non più di sei cani segugi; ogni squadra composta da due o tre cacciatori non può comunque utilizzare contemporaneamente più di sei cani di qualsiasi razza, compresi i meticci.”.**

Art. 25

(Modifiche all'articolo 31 della l.r. 7/1995)

1. **Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995, le parole “, muratura o altro materiale” sono sostituite dalle seguenti “o altro materiale esclusa la muratura”.**

2. Soppresso

3. Identico

faunistico venatorio provinciale, salvo revoca. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere corredata da planimetria catastale in scala 1:2.000 e cartografia in scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento e dal consenso scritto, con indicazione dei termini temporali, del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato, in quanto l'appostamento comporta preparazione del sito con modificazione ed occupazione stabile del terreno. Nel periodo autorizzativo non è consentito variare per più di due volte il sito di appostamento, né inoltrare richiesta per più di due volte di variazione dell'opzione di caccia in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, che deve essere comunque presentata non oltre il 30 giugno di ogni anno.”.

4. Alla fine del primo periodo del comma 11 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 dopo le parole “forma di caccia” sono aggiunte le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 5 bis”.

5. Alla fine del comma 12 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 dopo le parole “ forma vagante.” è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso vengano presentate più richieste di autorizzazione che interessano lo stesso sito, viene autorizzata la domanda presentata dal soggetto più anziano.”.

6. Alla fine del comma 14 dell'articolo 31

3 bis. Dopo il primo periodo del comma 8 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente: “Non sono altresì consentiti nuovi impianti per colombacci a distanza inferiore a m 500 da altro impianto, dove la distanza è misurata tra i capanni principali.”.

3 ter. Il comma 9 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“9. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 27, è consentito al titolare e alle persone dallo stesso autorizzate solo il recupero, in attitudine di caccia ed anche con uso del cane, della selvaggina ferita, entro un raggio di m. 200 dall'appostamento o m. 300 dal capanno principale, ove trattasi di appostamento per colombacci o acquatici.”.

3 quater. Il comma 10 dell'articolo 31 della l.r. 7/95 è sostituito dal seguente:

“10. Durante l'esercizio venatorio da appostamento è vietata, salvo consenso del titolare, la caccia in forma vagante a una distanza inferiore a m. 200 dall'appostamento stesso o m. 300 dal capanno principale, se trattasi di appostamento a colombacci o acquatici.”.

4. Identico

5. Identico

6. Identico

della l.r. 7/1995 dopo le parole: “specie cacciabili” sono aggiunte le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 27, comma 5 bis”.

6 bis. Il comma 17 dell’articolo 31 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“17. Gli appostamenti temporanei non possono essere situati a distanza inferiore a m. 100 da altro appostamento temporaneo e dalle zone previste dal comma 7, a m. 200 da un appostamento fisso, a m. 300 dal capanno principale, se trattasi di appostamento per colombacci o acquatici, salvo consenso del titolare.”.

6 ter. Il comma 18 dell’articolo 31 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“18. L’appostamento fisso per colombacci può essere costituito da un capanno principale e da capanni sussidiari posti nel raggio di m. 200 dal capanno principale.”.

Art. 25 bis

(Modifiche all’articolo 34 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“3. Con il fondo di cui al comma 1, gli ATC risarciscono i danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di sperimentazione e nei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, nel territorio di caccia programmata.”.

2. Il comma 3 bis dell’articolo 34 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“3 bis. Le province risarciscono i danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole nelle oasi di protezione.”.

3. Il comma 5 dell’articolo 34 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“5. Ai fini della gestione del fondo è costituito e preposto un comitato in ciascuna provincia, composto da:

- a) il responsabile dell’ufficio competente in materia di gestione faunistico-venatoria, o suo funzionario delegato;**
- b) tre rappresentanti per ogni ATC provinciale; l’ATC deve assicurare comunque la presenza di un rappresentante delle associazioni agricole e di uno delle associazioni venatorie;**
- c) un tecnico, iscritto all’albo dei periti agrari o dottori agronomi, nominato dal Presidente della Provincia.”.**

4. Il comma 6 bis dell’articolo 34 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

Art. 26

(Sostituzione dell'articolo 34 bis della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 34 bis della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 34 bis (Indennizzo dei danni alla circolazione stradale)

1. E' istituito nel bilancio regionale un fondo di solidarietà per l'indennizzo dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica.

2. Le tipologie dei danni, nonché le modalità per le relative liquidazioni, cui le Province devono attenersi, sono determinate dalla Giunta regionale.

3. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ed è ripartita tra le Province.”.

Art. 27

(Modifica all'articolo 37 della l.r. 7/1995)

1. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 37 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente: “Le Province svolgono corsi di aggiornamento per guardie venatorie volontarie quando ne rilevano l'effettiva esigenza, determinata da modifiche sostanziali della normativa di settore.”.

Art. 28

(Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 38 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 38 (Corso di preparazione per aspiranti guardie venatorie volontarie)

1. Le Province organizzano corsi di preparazione delle aspiranti guardie venatorie volontarie. Gli stessi corsi possono essere organizzati dalle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale previa autorizzazione della Provincia.”.

“6 bis. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva il regolamento per la prevenzione e il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.”.

Art. 26

(Sostituzione dell'articolo 34 bis della l.r. 7/1995)

Soppresso

Art. 27

(Modifica all'articolo 37 della l.r. 7/1995)

Identico

Art. 28

(Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. 7/1995)

Identico

Art. 28 bis

(Modifica all'articolo 39 della l.r. 7/1995)

1. Alla lettera vv) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 7/1995 le parole “o condurre cani liberi” sono sostituite dalle seguenti: “, condurre cani liberi o lasciarli incustoditi”.

Art. 29*(Modifica all'articolo 41 della l.r. 7/1995)*

1. Il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“2. Le somme di cui al comma 1 sono ripartite come appresso:

- a) 25 per cento alla Regione per i compiti di cui alla presente legge;
- b) 50 per cento alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, compreso il rimborso spese ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all'articolo 29;
- c) 20 per cento agli ATC per l'esercizio della gestione di cui alla presente legge;
- d) 5 per cento alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, operanti nella regione, sulla base di criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale.”.

Art. 30*(Norme finali e transitorie)*

1. Fino all'entrata in vigore dei nuovi piani faunistico-venatori derivanti dalle modifiche apportate alla l.r. 7/1995 con la presente legge continua ad avere efficacia la pianificazione preesistente.

Art. 29*(Modifica all'articolo 41 della l.r. 7/1995)*

1. Il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“2. Le somme di cui al comma 1 sono ripartite come appresso:

- a) **20 per cento alla Regione, per i compiti di cui alla presente legge;**
- b) **20 per cento alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge;**
- c) **55 per cento agli ATC per l'esercizio della gestione di cui alla presente legge;**
- d) **5 per cento alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, operanti nella regione, per gli interventi previsti all'articolo 35, comma 7.”.**

1 bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995, è aggiunto il seguente:

“2 bis. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 sono stabiliti dalla Giunta regionale.”.

Art. 29 bis*(Modifiche del r.r. 41/1995)*

1. Alla lettera p) del comma 2 dell'articolo 3 del regolamento regionale 9 ottobre 1995, n. 41 (Disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie), sono soppresse le parole: “, con nomina del direttore”.

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 del r.r. 41/1995 sono soppresse le parole: “Nel primo anno di funzionamento dell'azienda faunistica è vietata la caccia alla fauna appartenente alle specie per le quali si richiede il prelievo.”.

3. Al comma 2 dell'articolo 10 del r.r. 41/1995 il secondo periodo è soppresso.

4. Alla lettera m) del comma 2 dell'articolo 15 del r.r. 41/1995 sono soppresse le parole: “, con nomina del direttore”.

5. Al comma 2 dell'articolo 21 del r.r. 41/1995 il secondo periodo è soppresso.

Art. 30*(Norme finali e transitorie)***1. Soppresso**

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta all'Assemblea legislativa regionale, la proposta di regolamento di cui all'articolo 27, comma 6, della l.r. 7/1995.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 27, comma 6, della l.r. 7/1995 restano in vigore gli atti già adottati dalle Province.

4. Entro il termine di cui al comma 2 la Giunta regionale adotta altresì gli altri provvedimenti di attuazione derivanti dalle modifiche apportate alla l.r. 7/1995, fino alla data della loro adozione continuano ad avere efficacia gli atti precedentemente adottati.

5. Nella l.r. 7/1995 l'espressione "istituto nazionale per la fauna selvatica", laddove ricorra, è sostituita dalla seguente "istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale".

6. Nella l.r. 7/1995 la sigla "INFS", laddove ricorra, è sostituita dalla seguente "ISPRA".

Art. 31
(Abrogazione)

1. L'articolo 9 della l.r. 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009), è abrogato.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 27 bis della l.r. 7/1995, come introdotto dalla presente legge.

3. *Soppresso*

4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta i provvedimenti di attuazione derivanti dalle modifiche apportate alla l.r. 7/1995; fino alla data della loro adozione continuano ad avere efficacia gli atti precedentemente adottati.

4bis. Le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, della l.r. 7/1995, come modificato dalla presente legge, si applicano per gli appostamenti fissi da realizzarsi successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

5. *Identico*

6. *Identico*

6 bis. Nella l.r. 7/1995 l'espressione "piano faunistico-venatorio regionale", laddove ricorra, è sostituita dalla seguente "criteri e indirizzi regionali".

Art. 31
(Abrogazione)

Identico

Testo Proposta di Legge n. 71**Art.1**

*(Modifica all'articolo 31
della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è inserito il seguente:

“1bis. Gli appostamenti di caccia di cui al comma 1 devono essere realizzati, ove occorra, previa acquisizione, oltre dell'autorizzazione provinciale, dei nulla-osta, pareri ed autorizzazioni previste dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e dalla vigente normativa sismica con esclusione, per quest'ultima normativa, delle fattispecie previste e disciplinate dal punto ON 12.1 della d.g.r. 25 maggio 2009, n. 836.”.

Art. 2

*(Modifica all'articolo 18
della l.r. 28 dicembre 2010, n. 20)*

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione - legge finanziaria 2011) è abrogato.

Art. 3

(Norma transitoria)

1. Per gli appostamenti precedentemente autorizzati ove per gli stessi, qualora necessarie, non siano state acquisite preventivamente le autorizzazioni, pareri ed i nulla osta di cui all'articolo 1 si dovrà procedere al ripristino dello stato dei luoghi entro mesi tre dall'entrata in vigore della presente legge dandone comunicazione scritta all'amministrazione provinciale competente dell'avvenuto adempimento. Nessun ulteriore adempimento, oltre all'autorizzazione provinciale, è richiesto per quegli appostamenti realizzati antecedentemente al 6 agosto 1967 qualora, a quel tempo, non insistenti sulle aree sottoposte ai vincoli di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 1 giugno 1939, n. 1089.